

REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Settimo San Pietro

SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA

Cessione del contratto individuale di lavoro subordinato – Annalisa

Barca - art. 1406 e sscodice civile)

L'anno duemiladiciannove (2019) nel giorno indicato nel certificato di
apposizione delle firme

Le parti di seguito costituite:

- IL COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE con sede legale in San
Gavino Monreale, Via Trento n 2, codice fiscale n°
82001790920, rappresentato da Davide Uras, che interviene in
qualità di Responsabile del 1° Settore - Servizi Generali, Servizi
Sociali, Personale Pubblica Istruzione, Servizi Informativi e di
Transizione al Digitale, responsabile per competenza, che nel
proseguo del contratto sarà indicato "CEDENTE";
- IL COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO con sede legale in Settimo
San Pietro, Piazza S. Pertini n.1, codice fiscale n° 80004000925,
rappresentata dal Marco Monni, che interviene in qualità di
Responsabile dell'Area Tecnica, responsabile per competenza, che
nel proseguo del contratto sarà indicato "CESSIONARIO";
- Annalisa Barca - [REDACTED]
[REDACTED] che nel proseguo del contratto sarà indicato
"LAVORATORE CEDUTO";

PREMESSO CHE:

a) con giuste determinazioni del Responsabile dell'Area

Amministrativa del Comune di Settimo San Pietro:

- n. 1017 del 25 Luglio 2019 è stato dato avvio alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore direttivo tecnico" Cat D a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, che stabilisce: *"Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art.2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere... "omissis";*

- n. 1272 del 02/10/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura di mobilità summenzionata;

- n. 1327 del 10/10/2019 è stata approvata la graduatoria di merito, dal quale è risultato vincitore l'Ing. Annalisa Barca, dipendente del Comune di San Gavino Monreale inquadrata in categoria D1, posizione economica D/1 a cui l'ente di provenienza con la Deliberazione della G.C. n. 137/2019, ha concesso il nulla osta definitivo al trasferimento allegato agli atti;

b) il codice civile disciplina la "cessione del contratto" al capo VIII del libro IV con gli articoli 1406 e seguenti definendone così la nozione "Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta":

TUTTO CIÒ PREMESSO

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Cessione contratto di lavoro

1. Con il presente atto, il CEDENTE cede il contratto di lavoro stipulato in data 01/01/2012 (decorrenza giuridico-economica 01/12/2012) con la dipendente Ing Annalisa Barca, [REDACTED], [REDACTED], già inquadrata nel profilo professionale di "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - INGEGNERE" – Cat. D/1 C.C.N.L. Enti Locali, in corso di validità e di esecuzione, al CESSIONARIO, a conclusione della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. Di detto contratto di lavoro subordinato, il Comune San Gavino Monreale rilascia al Comune di Settimo San Pietro una copia autenticata, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (sub A).

Art. 2 - Disposizioni specifiche della cessione di contratto

1. Il contratto viene ceduto ai sensi e per tutti gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro Quarto (articoli 1406 e seguenti) del codice civile.

2. Il CEDENTE garantisce la piena validità del contratto ceduto, i cui

contenuti e le cui condizioni attuali restano confermati integralmente, senza tuttavia che il CEDENTE ne garantisca l'adempimento da parte del LAVORATORE CEDUTO.

3. Il CEDENTE è liberato dalle sue obbligazioni verso il LAVORATORE CEDUTO dal momento in cui il contratto diventa efficace salvo procedure di contenzioso in atto o non prescritte derivanti dal rapporto ceduto.

4. Il LAVORATORE CEDUTO può opporre al CESSIONARIO tutte le eccezioni derivanti dal contratto ma non quelle fondate su altri rapporti con il CEDENTE e non esprimendo riserva alcuna ai sensi dell'articolo 1409 del codice civile.

5. Il LAVORATORE CEDUTO esprime il proprio consenso alla cessione del contratto rendendo efficace la cessione nei suoi confronti con la sottoscrizione del presente contratto.

6. Il LAVORATORE CEDUTO non subirà, per effetto del suo passaggio alle dipendenze del CESSIONARIO, conseguenze giuridiche ed economiche pregiudizievoli, poiché il suo rapporto di lavoro subordinato viene ceduto senza soluzione di continuità e senza interrompere il rapporto di lavoro in corso.

7. Il LAVORATORE CEDUTO conserva integralmente la posizione giuridica ed economica che ha acquisito e maturato presso il CEDENTE per quanto riguarda, ad esempio, l'anzianità di servizio effettiva, la categoria giuridica, la posizione economica e il profilo professionale posseduti, il trattamento di fine rapporto, le eventuali ferie residue maturate e non godute e così via,

Art. 3 - Tipologia del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno e indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal contratto di lavoro ceduto e dal presente contratto di cessione, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale,

3. In caso di annullamento della procedura di mobilità il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.

Art. 4 - Durata del contratto

1. Il contratto di lavoro subordinato viene ceduto a decorrere dal 23/12/2019, pertanto, l'ultimo giorno di lavoro presso l'Ente cedente è il 22/12/2019 così come indicato nella determinazione del cedente Reg. Gen. n. 668 del 16/12/2019;

Art. 5 – Inquadramento professionale

1. Il LAVORATORE CEDUTO è inquadrato nella categoria giuridica con la posizione economica e il profilo professionale di cui all'ordinamento professionale del CCNL del 31 marzo 1999 e così indicati:

a) CATEGORIA GIURIDICA = D.

b) POSIZIONE ECONOMICA = D1

c) PROFILO PROFESSIONALE = ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO/INGEGNERE

2. Ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.,

il CESSIONARIO potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.

Art. 6 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico annuo del LAVORATORE è quello previsto dal vigente CCNL, con riferimento alla categoria di inquadramento, indicata nel precedente art. 5;

Art. 7 - Sede di lavoro

1. La sede dell'attività lavorativa è circoscritta negli ambiti territoriali del Comune di Settimo San Pietro.

Art. 8- Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è disciplinato dall'Ente.

Art. 9 - Obblighi del LAVORATORE

1. Il LAVORATORE CEDUTO è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nel codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (D.P.R. 62/2013 e codice di comportamento adottato dall'Ente), e nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

Art. 10 - Incompatibilità

1. Il LAVORATORE CEDUTO dichiara sotto la propria responsabilità di

non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.

2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato articolo 53 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. necessitano di autorizzazione non potranno essere svolti senza che il LAVORATORE CEDUTO sia stato autorizzato preventivamente dal CESSIONARIO.

3. Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del LAVORATORE CEDUTO l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art. 11 - Disciplina

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo e individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito dell'attività di gestione del rapporto di lavoro con entrambi gli Enti per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali e contabili e per tutte le altre operazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi che lo disciplinano. L'eventuale trattamento dei dati personali avviene secondo quanto stabilito in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 13 - Disposizione di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, nel codice civile, nonché nel contratto di riferimento.

Art. 14 - Foro competente

1. Il foro competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro.

Art. 15 - Oneri e spese contrattuali

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 642 e dell'Imposta di registrazione, ai sensi dell'articolo 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 poiché il contratto cede un contratto di lavoro subordinato a sua volta esente dall'imposta di bollo e non soggetto a registrazione.

Art. 16 - Clausola antipantouflage

Nel rispetto del Piano Anticorruzione, ai sensi dell'art.53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001, il LAVORATORE CEDUTO non potrà, in quanto vietato, prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

Il presente contratto prodotto in unico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

- IL LAVORATORE CEDUTO (Annalisa Barca)

- IL CEDENTE, COMUNE DISAN GAVINO MONREALE

RAPPRESENTATO DA: Davide Uras - Responsabile del 1° Settore -

Servizi Generali, Servizi Sociali, Personale Pubblica Istruzione, Servizi

Informativi e di Transizione al Digitale

- IL CESSIONARIO COMUNE DI COMUNE SETTIMO SAN

PIETRORAPPRESENTATO DA: Marco Monni responsabile dell'Area

Tecnica